

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE PER LA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' "PARZIALE GRANDE" NEI COMUNI DI CORIGLIANO D'OTRANTO E SOLETO (LE) E AUTORIZZATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PUGLIA N. 390 DEL 26/11/2014 E CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA REGIONE PUGLIA N. 1 DEL 09/01/2023 DI TRASFERIMENTO DALLA DITTA MOVEDIL STRADE DI FRISULLO VITTORIA & C. S.N.C. ALLA DITTA LUPERTO ASFALTI S.R.L.

## NOTA DI RISCONTRO

La seguente nota di riscontro è stata redatta in risposta alla nota protocollo 0035981-4-12/05/2023 del 12/05/2023 dell'ARPA Puglia – DAP Lecce – Servizio Territoriale e alla nota protocollo r\_puglia/AOO\_090/PROT/03/07/2023/0007968 del 03/07/2023 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la cava di calcare sita in località "Parziale Grande", nei Comuni di Soleto e Corigliano d'Otranto (Le) e autorizzata con D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 390 del 26/11/2014 e con D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 1 del 09/01/2023 di trasferimento dalla ditta Mov.Edil Strade di Frisullo Vittoria & C. s.n.c. alla ditta Luperto Asfalti s.r.l.

Si fa presente quanto segue.

***PREMESSA E RISCONTRO ALLA NOTA prot. n. r\_puglia/AOO\_090/PROT/03/07/2023/0007968 del 3/7/2023 del Servizio Attività Estrattive del 03/07/2023 CIRCA LA PRELIMINARE QUESTIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CAVA E DELLE AREE OGGETTO DI RECUPERO***

La documentazione integrativa pubblicata dalla Provincia di Lecce il 05/06/2023 è stata presentata dalla ditta proponente in riscontro al parere reso dal Servizio Attività Estrattive il 19/04/2023.

In particolare, rispondendo alle richieste regionali, s'è detto – circa l'attività esercitata sulla p.lla 231 (ex p.lle 199p, 200p, e 6p) del Foglio 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE) – che la ditta SALENTO BETON s.r.l. è titolare di un contratto di affitto su tale particella per l'utilizzo dell'opificio destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi; tale impianto è stato realizzato con Permesso di

Costruire 105/2002 del 25/07/2002 e variante in corso d'opera rilasciata con Permesso di Costruire n. 27/03 del 03/03/2003; l'impianto è dotato di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Corigliano d'Otranto in data 16/04/2003 e di Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del D.Lgs 152/2006 e dell'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e art. 4 del Decreto del Commissario delegato n. 282/CD/A (Determinazione n. 324 del 17/02/2014 della Provincia di Lecce – Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria e Determinazione n. 938 del 04/12/2014 del Comune di Corigliano d'Otranto; l'impianto di calcestruzzo è fisicamente separato dalla cava da una recinzione parte in rete metallica, parte in blocchi di calcestruzzo e parte in muratura, l'accesso all'area (dalla provinciale Corigliano d'Otranto – Galatina) è garantito da un cancello in carpenteria metallica.

Trattandosi di impianto destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi – dunque rientrante tra *"le attività e gli impianti di seconda lavorazione del materiale estratto (ad es. betonaggio, produzione bitume)"* che *"non rientrano nelle lavorazioni facenti parte dell'attività estrattiva, anche se svolte all'interno del perimetro di cava autorizzata"* (così come riportato nella D.G. regionale n. 2060 del 14/12/2020 e riportante le Linee Guida di attuazione della L.R. n. 22/2019) – nonché fisicamente separato dall'area di cava e dotato di titoli autorizzativi propri (Permesso di Costruire, Certificato di agibilità, Autorizzazione Unica Ambientale) e distinti da quelli estrattivi, s'è supposto di escluderlo dall'attività di recupero ambientale e comunque prevedere un assetto finale dei luoghi che contempli il mantenimento di detto impianto di seconda lavorazione insistente sulla particella 231 del foglio 5.

In merito poi all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso insistente sulla particella 232 del foglio 5, s'è fatto presente che: con Deliberazione del C.C. n. 37 del 26/11/2008, seguita dalla sottoscrizione di apposita convenzione, il Comune di Corigliano d'Otranto ha approvato il progetto del suddetto impianto secondo il procedimento di variante urbanistica speciale ex art. 5 D.P.R. 447/98 imprimendo alla parte di cava su cui ricade tale impianto la destinazione di *"Zona D"* e conferendo apposita autonomia anche urbanistica a detto impianto; che lo stesso ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 116/08 del 24/12/2008 e la SCIA n. 540 bis del 31/01/2012 ed è dotato di Certificato di Agibilità del 30/06/2014.

Pertanto, per l'area di cava su cui insiste detto impianto s'è ritenuto che non sarà necessario realizzare opere di recupero ambientale proprio in virtù del fatto che la

destinazione urbanistica della particella in oggetto non è più agricola bensì industriale; ed essendo gli uffici e il bilico a servizio del suddetto impianto di produzione di conglomerati bituminosi si è proposto di escludere dal recupero ambientale finale tali fabbricati e l'area immediatamente circostante in modo da consentire il regolare svolgimento dell'attività dell'impianto.

In merito a queste integrazioni documentali, con nota prot. n. r\_puglia/AOO\_090/PROT/03/07/2023/0007968 del 03/07/2023 il Servizio Attività Estrattive – nel prendere atto delle stesse – ha fatto presente che «le attività diverse dall'attività estrattiva (estrazione del giacimento e prima lavorazione come definita dalla L.R. n.22/2019 e relative Linee Guida) che abbiano conseguito i titoli necessari all'esercizio, ivi compresa la eventuale variante urbanistica, e siano per di più esercitate da un soggetto diverso dall' esercente di cava e non in connessione tecnologica con l'attività estrattiva, **devono essere stralciate dal perimetro di cava secondo le procedure previste dall'art.19 della L.R. n.22/2019, previa istanza da sottoporre al Comune competente**, salvo che non se ne preveda la cessazione contestuale alla attività estrattiva e l'inserimento delle relative aree nel progetto di recupero» e che «Il progetto minerario deve, salvo quanto evidenziato al punto che precede, riguardare le sole aree oggetto di attività estrattiva e trasformazione **primaria** del materiale estratto. Eventuali attività secondarie presenti nelle aree attigue rilevano, ai fini delle valutazioni minerarie, unicamente per le potenziali interferenze in materia di sicurezza e salute. Il progetto di recupero, parte integrante del progetto minerario, deve prevedere il recupero ex art.16 di tutte le superfici interessate da attività estrattiva previa rimozione di tutti gli impianti, immobili e depositi qualificabili come pertinenza di cava. A tal fine il proponente deve chiarire univocamente quali aree e fabbricati fanno parte, quali pertinenze ex art.3 comma 1 lett. d) della L.R. n.22/2019, dell'area oggetto di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e pertanto all'obbligo di recupero ex art.16 della citata legge regionale».

Di conseguenza, in ossequio alle citate indicazioni regionali, con la presenta nota integrativa di riscontro nonché con gli elaborati progettuali alla stessa allegati si procederà – preliminarmente – ad individuare puntualmente le aree oggetto della richiesta di stralcio dal perimetro di cava (richiesta di stralcio che viene con ciò sottoposta all'attenzione del Comune competente) e, conseguentemente, a chiarire inequivocamente le aree e i fabbricati facenti parte del progetto minerario e dunque dell'obbligo di recupero ambientale imposto dalla legge.

In particolare, nelle planimetrie allegate, TAV. 29 int. – PROGETTO DI COLTIVAZIONE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E DELLA VIABILITA' e TAV.

*30 int. – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E DELLA VIABILITA'*, vi è l'individuazione delle aree da stralciare (che viene qui espressamente sottoposta alla competente Amministrazione comunale) e che verrà poi formalizzata con apposita istanza di stralcio al competente Ente comunale secondo le procedure previste dall'art. 19 della L.R. n. 22/2019.

Considerato che l'accesso all'area di cava e agli uffici è comune anche all'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, nella *TAV. 29 int. – PROGETTO DI COLTIVAZIONE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E LA VIABILITA'* si è posta particolare attenzione anche alla viabilità: in particolare, la viabilità comune sarà opportunamente segnalata attraverso apposita segnaletica al fine di garantire un flusso ordinato dei mezzi all'interno dell'area in tutta sicurezza.

Nella *TAV. 30 int. – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E DELLA VIABILITA'* è riportata poi la sistemazione finale al termine della coltivazione dove sono stati inclusi i piazzali e le aree a ovest dell'area di scavo precedentemente escluse dalla sistemazione finale, mentre restano escluse la particella su cui insiste l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi e la particella data in locazione ad altra azienda, oltre all'area su cui sono presenti gli uffici a servizio anche dell'impianto di conglomerati bituminosi, e gli spazi di manovra.

Compiuta questa preliminare identificazione del perimetro di cava e di quanto nello stesso rientrante nonché delle eventuali interferenze con le attività dallo stesso escluse, si passano ora a riscontrare le restanti richieste di integrazioni/chiarimenti provenienti dagli Enti.

***NOTA PROTOCOLLO 0035981-4-12/05/2023 DEL 12/05/2023 DELL'ARPA PUGLIA  
– DAP LECCE – SERVIZIO TERRITORIALE***

**PUNTO 1)**

*"[...] si ritiene che il Piano di Recupero dello stato proposto per le aree oggetto di coltivazione, possa essere esteso a superfici maggiori dell'area di cava autorizzata includendo pertanto anche le aree di pertinenza."*

Sulla particella 232 del foglio 5 insiste un impianto di produzione di conglomerato bituminoso autorizzato con Permesso di Costruire n. 116/08 del 24/12/2008 e con SCIA n. 540 bis del 31/01/2012. In data 30/06/2014 il Comune di Corigliano

d'Otranto ha rilasciato il Certificato di Agibilità. Con Deliberazione del C.C. n. 37 del 26/11/2008, seguita dalla sottoscrizione di apposita convenzione, il Comune di Corigliano d'Otranto ha approvato il progetto del suddetto impianto secondo il procedimento di variante urbanistica speciale ex art. 5 D.P.R. 447/98 imprimendo alla parte di cava su cui ricade tale impianto la destinazione di "Zona D" e conferendo apposita autonomia anche urbanistica a detto impianto.

Sulla particella 200 insiste un fabbricato destinato a uso ufficio e servizi e autorizzato con concessione edilizia n. 117/86. Con la stessa concessione edilizia è stata autorizzata la realizzazione del fabbricato che dovrà essere demolito, del fabbricato destinato al ricovero mezzi e della cabina enel. Nell'area ovest della cava è presente una cabina di metano a servizio dell'impianto di conglomerato bituminoso, identificata dalla particelle 201, e attualmente non in uso.

L'accesso all'area di cava e agli uffici è comune anche all'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso, come si evince dalla *TAV. 29 int. – PROGETTO DI COLTIVAZIONE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E LA VIABILITA'*. La viabilità comune sarà opportunamente segnalata attraverso apposita segnaletica al fine di garantire una flusso ordinato dei mezzi all'interno dell'area in tutta sicurezza così come verrà ulteriormente dettagliato nel Documento di Sicurezza e Salute coordinato.

Ai fini del recupero ambientale della particella 232, essendo stato approvato il progetto dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso secondo il procedimento di variante urbanistica speciale ex art, 5 D.P.R. 447/98 imprimendo alla parte di cava su cui ricade tale impianto la destinazione urbanistica di "Zona D", sulla stessa non sarà necessario realizzare opere di recupero ambientale proprio in virtù del fatto che la destinazione urbanistica della particella in oggetto non è più agricola bensì industriale.

Essendo gli uffici, il bilico e la cabina del metano, se pur attualmente non in uso, a servizio del suddetto impianto di produzione di conglomerati bituminosi, si propone di escludere dal recupero ambientale finale tali fabbricati e l'area immediatamente circostante in modo da consentire il regolare svolgimento dell'attività dell'impianto, che è stata assentita, come detto anche sopra, con apposita procedura di variante urbanistica approvata dal Comune e dalla Regione. La restante parte della particella 200 sarà recuperata così come indicato nella *TAV. 30 int. – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E DELLA*

VIABILITA'. Allo stesso modo sarà recuperato il settore ovest della cava, ovvero le aree a ovest della particella 234.

In riferimento all'attività esercitata sulla p.lla 231 (ex p.lle 199p, 200p, e 6p) del Foglio 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), invece, si fa presente che la ditta SALENTO BETON s.r.l. è titolare di un contratto di affitto (che si allega) su tale particella per l'utilizzo dell'opificio destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi. Tale impianto è stato realizzato con Permesso di Costruire n. 105/2002 del 25/07/2002 e variante in corso d'opera rilasciata con Permesso di Costruire n. 27/03 del 03/03/2003. L'impianto è dotato di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Corigliano d'Otranto in data 16/04/2003. Inoltre, con Determinazione n. 324 del 17/02/2014 la Provincia di Lecce – Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del D.Lgs 152/2006 e dell'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e art. 4 del Decreto del Commissario delegato n. 282/CD/A per l'opificio in oggetto e in locazione alla ditta SALENTO BETON s.r.l.. Con Determinazione n. 938 del 04/12/2014 il Comune di Corigliano d'Otranto ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale l'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento per l'impianto destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi e suoi derivati.

L'impianto di calcestruzzo è fisicamente separato dalla cava da una recinzione parte in rete metallica, parte in blocchi di calcestruzzo e parte in muratura.

L'accesso all'area è garantito da un cancello in carpenteria metallica.

All'area si accede dalla provinciale Corigliano d'Otranto – Galatina.

L'impianto appena descritto e destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi rientra tra *"le attività e gli impianti di seconda lavorazione del materiale estratto (ad es. betonaggio, produzione bitume)"* così come riportato nella D.G. regionale n. 2060 del 14/12/2020 e riportante le Linee Guida di attuazione della L.R. n. 22/2019 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" e dunque, sempre secondo quanto stabilito dalle medesime Linee Guida, si tratta di attività e impianti che *"non rientrano nelle lavorazioni facenti parte dell'attività estrattiva, anche se svolte all'interno del perimetro di cava autorizzata"*.

Come detto, inoltre, lo stesso impianto è fisicamente separato dall'area di cava e dotato di titoli autorizzativi propri (Permesso di Costruire, Certificato di agibilità, Autorizzazione Unica Ambientale) e distinti da quelli estrattivi.

Come già detto in risposta alla nota del Servizio Attività Estrattive e come indicato nelle planimetrie allegate, *TAV. 29 int. – PROGETTO DI COLTIVAZIONE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E DELLA VIABILITA'* e *TAV. 30 int. – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE FINALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DA STRALCIARE E DELLA VIABILITA'*, la ditta provvederà a inoltrare apposita istanza di stralcio delle area (secondo le procedure previste dall'art. 19 della L.R. n. 22/2019), tenendo conto delle motivazioni riportate.

In virtù di quanto detto, pertanto, può essere ragionevole supporre di escludere dall'attività di recupero ambientale tale impianto, ovvero la particella 231 del foglio 5, e comunque prevedere un assetto finale dei luoghi che contempli il mantenimento dello stesso.

*Quanto richiesto al punto 1) è stato già trattato in risposta alla nota protocollo r\_puglia/AOO\_090/PROT/19/04/2023/0005331 del 19/04/2023 della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive trasmessa in data 19/04/2023 nella seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 14 co. I della L. 241/1990 nonché sopra in risposta alla nota prot. n. r\_puglia/AOO\_090/PROT/03/07/2023/0007968 del 03/07/2023 del Servizio Attività Estrattive.*

## **PUNTO 2)**

*“L'utilizzo delle terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del recupero ambientale è consentito a condizione che le stesse siano sottoposte a controllo [...] oltreché dal produttore, anche dal proponente Luperto Asfalti s.r.l. in fase di accettazione e prima della loro messa a dimora [...]. Si richiede inoltre, di comunicare preventivamente il cronoprogramma/previsione dei trasporti nel sito di cava con indicazione dei siti di produzione attivi, delle stime quantitative in ingresso e della ragione sociale dei produttori e trasportatori.”*

Così come richiesto e riportato dal *punto 2)* e come previsto dalla normativa vigente nell'ambito dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'utilizzo di queste ultime come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini del recupero ambientale è consentito solo se queste soddisfano i requisiti minimi di qualità ambientale riportati nella Tab. 4.1 all'Al. 4 al D.P.R. 120/2017 e s.m.i.. Inoltre, secondo quanto richiesto al *punto 2)*, le terre e rocce da scavo devono essere sottoposte a controllo, oltre che dal produttore, anche dal proponente Luperto Asfalti s.r.l. in fase

di accettazione e prima della loro messa a dimora, a campione e con una frequenza trimestrale (4 volte all'anno), ovvero ogni 10.000 tonnellate. L'esito di tali controllo dovrà essere riportato nei Verbali di campionamento che dovranno essere trasmessi, congiuntamente ai Certificati analitici, con la stessa frequenza trimestrale e fino al termine del progetto di recupero ambientale della cava all'ARPA – DAP Lecce – Servizio Territoriale.

In riferimento alla richiesta di *"comunicare preventivamente il cronoprogramma/previsione dei trasporti nel sito di cava con indicazione dei siti di produzione attivi, delle stime quantitative in ingresso e della ragione sociale dei produttori e trasportatori"*, si fa presente che non è possibile prevedere una stima dei quantitativi in ingresso delle terre e rocce da scavo, dato strettamente legato al mercato dell'edilizia, né tantomeno indicare la ragione sociale dei produttori e trasportatori che, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 120/2017 e s.m.i., comunicano solo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo al comune competente e all'Agenzia di Protezione Ambientale territorialmente competente, le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti e, tra le altre informazioni previste dalla normativa vigente, il sito di destinazione. Pertanto, a oggi, non è possibile prevedere quali cantieri saranno avviati e, sia per questi che per quelli già attivi, quali produttori decideranno di portare le terre e rocce da scavo prodotte nella sito in oggetto (se non solo nel momento in cui viene effettuata la comunicazione agli enti competenti) e in quale quantità.

### **PUNTO 3)**

*"[...] le misure di mitigazione si chiede di prevedere in aggiunta a quelle proposte, l'inerbimento tramite idrosemina dei cumuli di terreno asportato e depositato per il successivo utilizzo quale misura per contrastare la produzione di polveri derivante dall'azione delle correnti eoliche."*

In risposta a quanto richiesto nella nota protocollo r\_puglia/AOO\_090/PROT/19/04/2023/0005331 del 19/04/2023 della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive trasmessa in data 20/04/2023 nella seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 14 co. I della L. 241/1990, è stata aggiornata l'area prevista per il deposito del terreno vegetale asportato, così come si evince nelle tavole TAV. 24 rev. 01 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: fase 2, TAV. 25 rev. 01 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: fase 3 e TAV. 26 rev. 01 – PROGETTO DI



*RECUPERO AMBIENTALE: fase 4 (che si allegano), nelle quali è riportata la nuova disposizione del terreno vegetale che consente un più agevole carico ai fini della sua ricollocazione nell'ambito del progetto di recupero ambientale della cava. Il terreno vegetale, pertanto, sarà posizionato sul fondo cava, a una quota media di circa 56,00 mt s.l.m., a una profondità di circa 30 metri dal piano campagna. In tal modo, i fronti di cava costituiranno una barriera naturale alla diffusione delle polveri dovute all'azione delle correnti eoliche e potrà non essere necessario procedere all'inerbimento tramite idrosemina dei cumuli in oggetto.*

#### **PUNTO 4)**

*"Si chiede di chiarire e dettagliare le ulteriori attività che si espletano all'interno dell'area di cava e di fornire eventuali titoli autorizzativi. A tal proposito, in ordine alla porzione del sito di cava "data in affitto ad altra azienda" si chiede di dettagliare le attività ivi espletate e fornire gli eventuali titoli autorizzativi"*

Come già detto al *punto 1)*, all'interno dell'area di cava, in particolare sulla particella 232 del foglio 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (Le), è presente un impianto di conglomerato bituminoso autorizzato con Permesso di Costruire n. 116/08 del 24/12/2008 e con SCIA n. 540 bis del 31/01/2012. In data 30/06/2014 è stato rilasciato il Certificato di Agibilità dal Comune di Corigliano d'Otranto. Con Deliberazione del C.C. n. 37 del 26/11/2008, seguita dalla sottoscrizione di apposita convenzione, il Comune di Corigliano d'Otranto ha approvato il progetto del suddetto impianto secondo il procedimento di variante urbanistica speciale ex art. 5 D.P.R. 447/98 imprimendo alla parte di cava su cui ricade tale impianto la destinazione di "Zona D".

L'impianto di frantumazione, che insiste sulle particelle 230 e 234 del del foglio 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (Le), è regolarmente autorizzato con Permesso di Costruire n. 13/2001 dell'08/02/2001.

Sulla particella 200 insiste un fabbricato destinato a uso ufficio e servizi e autorizzato con concessione edilizia n. 117/86. Con la stessa concessione edilizia è stata autorizzata la realizzazione del fabbricato che dovrà essere demolito, del fabbricato destinato al ricovero mezzi e della cabina enel. Nell'area ovest della cava è presente una cabina di metano a servizio dell'impianto di conglomerato bituminoso, identificata dalla particelle 201, e attualmente non in uso.

In ordine alla porzione di cava "data in affitto ad altra azienda" e individuata dalla p.lla 231 (ex p.lle 199p, 200p, e 6p) del Foglio 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), la ditta SALENTO BETON s.r.l. è titolare di un contratto di affitto (che si allega) su tale particella per l'utilizzo dell'opificio destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi. Tale impianto è stato realizzato con Permesso di Costruire n. 105/2002 del 25/07/2002 e variante in corso d'opera rilasciata con Permesso di Costruire n. 27/03 del 03/03/2003. L'impianto è dotato di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Corigliano d'Otranto in data 16/04/2003. Inoltre, con Determinazione n. 324 del 17/02/2014 la Provincia di Lecce – Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 del D.Lgs 152/2006 e dell'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e art. 4 del Decreto del Commissario delegato n. 282/CD/A per l'opificio in oggetto e in locazione alla ditta SALENTO BETON s.r.l.. Con Determinazione n. 938 del 04/12/2014 il Comune di Corigliano d'Otranto ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale l'Autorizzazione Unica Ambientale sostitutiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento per l'impianto destinato alla produzione e commercializzazione di calcestruzzi e suoi derivati.

L'impianto di calcestruzzo è fisicamente separato dalla cava da una recinzione parte in rete metallica, parte in blocchi di calcestruzzo e parte in muratura.

L'accesso all'area è garantito da un cancello in carpenteria metallica.

All'area si accede dalla provinciale Corigliano d'Otranto – Galatina.

*Quanto richiesto al punto 1) è stato già trattato in risposta alla nota protocollo r\_puglia/AOO\_090/PROT/19/04/2023/0005331 del 19/04/2023 della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive trasmessa in data 19/04/2023 nella seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 14 co. I della L. 241/1990 nonché sopra in risposta alla nota prot. n. r\_puglia/AOO\_090/PROT/03/07/2023/0007968 del 03/07/2023 del Servizio Attività Estrattive.*

## PUNTO 5)

*“Per quanto concerne la gestione delle ACQUE METEORICHE negli elaborati progettuali è riportato che: “[...] sul fondo della cava [...] sarà conferita una leggera pendenza verso i gradoni dove l’acqua verrà convogliata in una trincea drenante. [...]”. Ai fini del recupero e riutilizzo delle stesse ai fini irrigui si chiede di prevedere apposita vasca di stoccaggio da inserire altresì negli elaborati progettuali.”*

Le N.T.A. del PRAE richiedono che “Le acque piovane ricadenti nell’area di cava devono essere smaltite tramite un’adeguata rete di canali di drenaggio. I percorsi dei canali di drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione.”

Per evitare l’eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo della cava, come già detto nella relazione tecnica, a quest’ultimo sarà conferita una leggera pendenza verso i gradoni dove l’acqua verrà convogliata in una trincea drenante. Al piede dell’ultimo gradone, saranno realizzati tratti di trincea drenante colmati con materiale calcareo di pezzatura decrescente verso l’alto, per garantire il drenaggio delle acque meteoriche. Le piante e gli arbusti piantumati ai fini del recupero ambientale verranno opportunamente concimati, zappettati e irrigati per i primi cinque anni, lasciandoli poi crescere liberamente e spontaneamente.

Inoltre, nella cava in oggetto non sussistono le condizioni tecniche per l’applicazione dei “*Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’art. 39 D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/00*” stabiliti dal Piano Direttore del Commissario per l’emergenza ambientale in Puglia, non essendoci superfici pavimentate.

Pertanto non è necessario prevedere al realizzazione di una vasca di stoccaggio per le acque meteoriche di prima pioggia.

## PUNTO 6)

*“Il Piano di Monitoraggio Ambientale (All. N – Piano di Monitoraggio Ambientale, febbraio 2023) appare incompleto; si chiede pertanto una compiuta definizione delle matrici interessate dalle attività, [...]. In merito alle matrici RUMORE e VIBRAZIONI si rimanda a quanto riportato nella valutazione dell’U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce [...].”*

Il Piano di Monitoraggio Ambientale è stato aggiornato tenendo conto di quanto richiesto al PUNTO 6) e si rimanda all’All. N rev. 01 – Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato.

In riferimento alla matrice RUMORE si rimanda all'ALL. I integr. – *Valutazione previsionale dell'impatto acustico* allegato alla presente nota.

In riferimento alla matrice VIBRAZIONI si provvederà quanto prima all'invio della relativa documentazione.

Corigliano d'Otranto, luglio 2023

Il Tecnico  
Ing. Veronica Bergamo